


ASIA MAIOR
OSSERVATORIO ITALIANO SULL'ASIA



via Federico Campana 24
10125 Torino
www.asiamaior.org

STATUTO
Approvato dall'assemblea straordinaria
tenuta dai membri dell'associazione Asia Maior
il giorno 25 novembre 2010, a Bologna

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Il giorno 5 ottobre 2006, presso lo studio del notaio Ludovico Barassi (Milano, viale Bianca Maria 24) è costituita l'Associazione senza fini di lucro, con attività esterna, denominata **Asia Maior**, di seguito definita "Associazione" (v. atto costitutivo)

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in via Federico Campana, 24 – 10125 Torino.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o succursali.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPI ED OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro. Per questo, durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

L'associazione si richiama all'insegnamento di Giorgio Borsa e di Paolo Beonio Brocchieri e si propone di continuarne l'opera a livello scientifico e culturale. Di conseguenza, l'Associazione ha come fine la promozione della conoscenza in Italia dell'Asia moderna e contemporanea, mobilitando a tal fine le necessarie risorse umane e finanziarie.

Inoltre l'Associazione promuoverà la realizzazione di iniziative editoriali e giornalistiche volte alla promozione - anche tramite i più moderni mezzi di comunicazione - dei beni e dei servizi prodotti od offerti dai singoli associati ("Associati") o dall'Associazione stessa.

Art. 5 - REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO

Al fine di raggiungere lo scopo di cui alla clausola che precede, l'Associazione potrà:

- a.** organizzare convegni, congressi e seminari di studio di carattere nazionale ed internazionale;
- b.** collaborare ad attività di ricerca con Università italiane e straniere, con enti di ricerca, pubblici e privati, italiani ed esteri, anche contribuendo alla formazione di nuovi ricercatori e professionisti;
- c.** svolgere, anche in collaborazione con altre istituzioni, attività editoriali e pubblicistiche, anche di tipo telematico, destinate a contribuire alla conoscenza dei temi della politica internazionale e asiatica, attraverso la pubblicazione o il sostegno alla pubblicazione di volumi e di riviste e la creazione di database, anche telematici;
- d.** promuovere iniziative di carattere sociale e culturale, aventi per oggetto l'Asia, da svolgere o da produrre in proprio o in collaborazione con enti, istituzioni, società, Organizzazioni Non Governative (ONG) e associazioni operanti nei campi interessati;
- e.** può aderire, federarsi o stabilire contatti con analoghe organizzazioni a carattere nazionale o internazionale;
- f.** fornire materiale documentario sia a studiosi, studenti, imprenditori, giornalisti, diplomatici, sia ad organizzazioni non governative, fondazioni umanitarie e, in genere, a chi lavora nel mondo dell'associazionismo, della solidarietà e del volontariato;
- g.** svolge qualsiasi altra iniziativa che consenta il miglior perseguimento dei fini sociali;
- h.** compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, e in genere ogni attività ritenuta necessaria e compatibile con il presente statuto, con espressa esclusione dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, all'art. 4 comma 2 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991 n. 197 e del Decreto legislativo 385/1993;
- i.** prendere accordi e stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, operanti o comunque impegnati nel campo di interesse dell'associazione;
- l.** partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre associazioni aventi oggetto affine, analogo o in ogni caso connesso al proprio, nonché aderire ad associazioni, organizzazioni od enti le cui finalità siano compatibili col presente atto costitutivo e statuto e coerenti con il proprio scopo;

m. elaborare richieste e partecipare a bandi di gara, ad eventuali fondi e/o finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per il sostegno finanziario alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 - ASSOCIATI

In generale possono entrare a far parte dell'associazione le persone fisiche e/o enti esercenti attività coerenti con il presente statuto, che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire, a giudizio del Consiglio direttivo, alla più proficua realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 7 - AMMISSIONE

Gli associati si distinguono in fondatori e aderenti

Sono Associati fondatori ("Fondatori") le persone fisiche espressamente indicate nell'atto costitutivo dell'Associazione ("Fondatori Originari").

La domanda di iscrizione all'Associazione deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Statuto nonché i necessari dati identificativi. La domanda è accettata mediante annotazione effettuata dal Presidente, il quale può, in casi particolari, sottoporre la domanda stessa al parere del Consiglio Direttivo. Presso la sede dell'Associazione è tenuto l'elenco ufficiale aggiornato degli Associati.

Tale annotazione sarà effettuata a fronte del regolare versamento della quota d'ammissione all'Associazione ("Quota d'Ammissione") da parte del candidato ammesso.

Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- a) intervenire alle riunioni dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia straordinaria;
- b) esprimere il proprio voto nelle delibere dell'Assemblea;
- c) partecipare alle attività ed alle iniziative dell'Associazione;
- d) in generale, esercitare tutte quelle facoltà loro riconosciute dal presente statuto e godere delle agevolazioni ivi previste.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- Corrispondere la Quota d'Ammissione e i contributi periodici ("Contributi Periodici"), oltre ai "Contributi Straordinari" che saranno stabiliti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del presente atto costitutivo e statuto;

- partecipare attivamente alle attività dell'Associazione necessarie al raggiungimento dei suoi fini;
- non tenere comportamenti o rilasciare dichiarazioni idonee a ledere il buon nome ed il prestigio dell'Associazione;
- rispettare tutte le disposizioni dell'atto costitutivo del Associazione e del presente statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottati dagli organi del Associazione.

Art. 9 - PERDITA DELLE QUALITÀ DI ASSOCIATI

La qualità di Associato si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.

L'Associato cessato o i suoi successori od aventi causa non hanno diritto alla restituzione delle quote e/o contributi versati sino a quel momento all'Associazione.

La perdita della qualifica di Associato comporta la cancellazione dal Libro degli Associati.

Art. 10 - RECESSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

Ogni Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione ("Presidente"), inviata anche mediante messaggio telematico o consegnata *brevi manu*.

Art. 11 - ESCLUSIONE

L'Assemblea in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti l'esclusione dell'Associato qualora questi:

- a) non ottemperi o non si uniformi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni validamente adottate dagli organi dell'Associazione;

L'Associato non ha diritto di voto sulla delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 12 - FONDO ASSOCIATIVO

Il Fondo associativo è variabile ed illimitato; è inizialmente fissato in € 300,00 (trecento/00), che gli Associati Fondatori sottoscriveranno e verseranno in quote paritetiche ripartite tra loro.

Successivamente il Fondo associativo sarà incrementato dalle quote di ammissione versate dagli Associati Aderenti al loro ingresso, attualmente fissata in € 50,00

(cinquanta/00). Il contributo iniziale o quota d'ammissione può essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo.

Le Quota di Ammissione non sono frazionabili, pertanto l' Associato dovrà corrispondere all' Associazione l'intero ammontare della stessa a prescindere dal momento in cui è avvenuta la sua ammissione all' Associazione.

Per le obbligazioni assunte in nome dell' Associazione dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo associativo.

Art. 13 - CONTRIBUTI PERIODICI E STRAORDINARI

L' Assemblea in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare di eventuali "Contributi Periodici" e "Straordinari".

In particolare sono contributi periodici quelli dovuti da ciascun associato a contribuzione delle spese sostenute annualmente dall' Associazione. Tale contributo, accantonato al "Fondo Riserva di Gestione", sarà ripartito in quote paritetiche su ciascun associato .

Il pagamento del contributo periodico dovrà essere effettuato secondo le modalità fissate dall' Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

Qualora il patrimonio dell' Associazione ("Fondo associativo") divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dell' Associazione, l' Assemblea in sessione ordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti potrà deliberare un contributo speciale straordinario che i tutti gli Associati dovranno versare in eguale misura, fermo restando che ogni Associato dissenziente potrà avvalersi della facoltà di recedere dell' Associazione.

Ciascun Associato ha la facoltà di richiedere al Consiglio direttivo l' autorizzazione a fornire all' Associazione, in luogo del pagamento in denaro del "Contributo Periodico" o del "Contributo Straordinario", servizi, beni o consulenze di pari valore economico. Il Consiglio direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio e, in caso di accoglimento della richiesta, valuterà il valore economico di tali servizi, beni e consulenze.

Qualora il singolo associato richieda all' Associazione specifiche prestazioni, di cui abbia un beneficio individuale, dovrà rimborsare le spese da quest' ultimo sostenute per l' esecuzione delle stesse.

Art. 14 - FONDO DI GESTIONE E COPERTURA D'ESERCIZIO

Come indicato l' Associazione farà fronte alle spese di funzionamento utilizzando:

- a) i Contributi Periodici annualmente versati degli Associati;
- b) i proventi ottenuti nello svolgimento delle attività associative;
- c) eventuali finanziamenti messi a disposizione da organi comunitari e nazionali, enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, ecc.), nonché da altri soggetti pubblici e privati;
- d) qualunque contributo che sia legittimamente pervenuto nella titolarità dell'Associazione.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio annuale non può essere diviso tra gli Associati e dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Art. 15 - DURATA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 16 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Il Consiglio direttivo stabilisce le modalità di utilizzo e di sfruttamento dei risultati conseguiti dalle attività promosse, svolte e finanziate dall'Associazione o da terzi.

Art. 17 - ORGANI

Sono organi essenziali e obbligatori dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Responsabile scientifico (o Direttore scientifico);
- e) Il Collegio Sindacale

Art. 18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nel libro degli Associati al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Organi dell'Associazione;

Art. 19 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: FUNZIONI

L'Assemblea si può riunire in sessione ordinaria o in sessione straordinaria secondo la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è riunita in sessione straordinaria ogni volta in cui si debbano assumere deliberazioni relative:

- a) alla modifica di uno o più punti del presente Statuto;
- b) alla proroga della durata dell'Associazione;
- c) allo scioglimento dell'Associazione e relativa liquidazione.

L'Assemblea è riunita in sessione ordinaria in ogni altro caso.

In particolare, l'Assemblea in sessione ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Consiglio direttivo;
- b) nomina il Tesoriere;
- c) approva la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e il bilancio consuntivo di tale attività;
- d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, circa l'entità dei contributi periodici;
- e) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, il versamento di contributi straordinari da parte degli Associati quando la situazione economico-finanziaria dell'Associazione lo richieda, anche a copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- f) delibera sull'esclusione degli Associati;
- g) approva il bilancio preventivo e il programma delle attività;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo che non siano di competenza dell'Assemblea in sessione straordinaria.

Art. 20 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta, del bilancio consuntivo e delle rendicontazioni

L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede sociale sia in altri luoghi, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo Amministrativo, con comunicazione spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data di adunanza, effettuando la comunicazione mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica: nei casi d'urgenza il termine di 8 (otto) giorni può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 21 - ASSEMBLEA: VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 degli Associati, in proprio.

Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, potrà tenersi in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima convocazione, e sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

Per le modifiche al presente Statuto e per la nomina del Consiglio direttivo sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento o la proroga della durata dell'Associazione sarà la necessaria la maggioranza dei 3/4 degli Associati, in proprio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta dal membro più anziano per età tra i componenti del Consiglio direttivo e, se assente, dal membro più anziano per età tra gli Associati.

Il segretario dovrà redigere il verbale della riunione che sarà sottoscritto, per approvazione, dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

All'Assemblea partecipano, con voto palese, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto avverrà in modo segreto se richiesto da almeno la metà dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, ed è presieduto dal Presidente, che è egli stesso membro del Consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione, senza eccezione alcuna, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione fatti salvi i poteri del presente Statuto riservati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo sceglie all'interno dei suoi membri un Presidente e può inoltre scegliere tra i suoi membri un Presidente supplente per sostituire il Presidente quando questi è assente o indisponibile; nel caso di cui sopra, la sola firma del Presidente supplente farà piena prova verso i terzi dell'assenza o dell'indisponibilità del Presidente.

Il Consiglio direttivo formula le linee culturali e scientifiche che devono essere adottate dall'Associazione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) predispose e sottopone all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo;
- b) predispose, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio di previsione, il programma di attività;
- c) propone l'entità delle quote di partecipazione;
- d) propone, quando la situazione finanziaria dell'Associazione lo richieda, il versamento di altri contributi da parte degli Associati;
- e) delibera a norma del presente Statuto l'apertura e/o la chiusura di sedi secondarie e/o succursali;
- f) delibera, qualora ritenga necessario, la prestazione di idonee garanzie, anche fideiussorie, nell'interesse dell'Associazione;
- g) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente;
- h) può eleggere, su proposta del Presidente, in tempi successivi all'assemblea ordinaria che ha eletto il Direttivo, altri membri del Direttivo fino al numero massimo previsto dallo statuto.

Art. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

Le riunioni del Consiglio saranno convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche per via telematica.

Le riunioni del Consiglio sono considerate validamente tenute quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio medesimo provvederà a sostituirli nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 25 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
- b) in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con gli Associati, con i terzi e con le autorità;
- c) stipula i contratti e le convocazioni, firma la corrispondenza e gli atti dell'Associazione e promuove le attività che fossero richieste dalla circostanza;
- d) dà disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- e) firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
- f) accerta che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell'Associazione;
- g) in caso di comprovata urgenza, potrà operare con i poteri del Consiglio direttivo, informandone i membri, adottando provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo nella prima riunione utile;
- h) può delegare parte dei propri poteri ad altri componenti del Consiglio direttivo.

Art. 26 - RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il Presidente può, se lo ritiene opportuno, scegliere un Responsabile scientifico (o Direttore scientifico) che abbia il compito di dirigere e coordinare le attività scientifiche dell'Associazione, in particolare la pubblicazione del volume annuale. La scelta deve essere approvata dal Consiglio direttivo. Il Responsabile Scientifico dura in carica fino a che è in carica il Presidente che lo ha prescelto e fino a che ha la fiducia del Presidente e del Consiglio direttivo. Il Presidente può, ovviamente, esercitare egli stesso il ruolo di Responsabile Scientifico.

Art. 27 - AMMINISTRATORE E TESORIERE

L'Amministratore e il Tesoriere dell'Associazione vengono individuati nell'ambito della base associativa e la loro nomina deve essere approvata dal Consiglio direttivo. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità, cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione e l'autorizzazione del Presidente, predisporre e presenta annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni illustrative.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa dell'Associazione.

Le due cariche sono cumulabili nella medesima persona, ma non possono essere esercitate dal Presidente.

Art. 28 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale sarà composto da un minimo di tre membri a un massimo di 7 e avrà i poteri di controllo previsti dal Codice civile e dalle leggi applicabili in materia.

Art. 29 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare ex-post la produzione scientifica dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico possono inviare le loro valutazioni al presidente, perché le discuta con il Consiglio direttivo.

Art. 30 - LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) relazione annuale
- d) bilancio annuale

Art. 31 - SCIoglimento: CAUSE

L'Associazione si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la durata, salvo proroga;
- b) per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei voti espressi;
- c) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi previsti dalla legge.

Art. 32 - SCIoglimento: MODALITA'

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati che delibera sulla messa in liquidazione dell'Associazione, sulle modalità della liquidazione e sulle nomine e i poteri dei liquidatori.

Dopo l'estinzione di tutte le passività il patrimonio sarà devoluto ad Enti od organismi che abbiano fini di utilità sociale.

Art. 33 - CONTROVERSIE ED ARBITRATO

Qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli Associati o gli aventi causa di un Associato, oppure tra questi e l'Associazione, ovvero uno dei suoi organi, sarà definita mediante un arbitrato irrituale e inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna parte, e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi due, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale provvederà anche alla nomina del secondo arbitro che non fosse stato nominato entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo arbitro.

Qualora le parti in conflitto siano più di due, i membri del Collegio Arbitrale saranno scelti da tutte le parti. Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell'arbitro mancante sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Torino, il quale provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.

Il Collegio deciderà secondo equità, senza formalità procedurali, salvo il rispetto del contraddittorio.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Ad ogni effetto resta competente il Foro di Bologna.

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi applicabili.